

Genova, 21 giugno 2018

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 8/2018

OGGETTO: La Fatturazione elettronica – prime sintetiche considerazioni operative

Dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore la fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi di imposta (eccetto alcuni casi di esclusione).

Dal 1° luglio 2018 la fatturazione elettronica è anticipata per le cessioni di carburante e per i subappalti della pubblica amministrazione.

In generale la fattura elettronica, in formato Xml, deve rispettare le regole fissate dall'articolo 21 e 21-bis del decr. Iva. Questo impone l'indicazione degli elementi obbligatori quali la natura, la qualità e la quantità dei beni ceduti o servizi prestati, inoltre l'inserimento in fattura quando dovuti dei dati relativi all'assolvimento dell'imposta di bollo ovvero l'inserimento in fattura dei codici Cup e Cig. Nell'Xml devono essere inseriti anche le informazioni per il recapito della fattura quali la "PEC" o il "Codice Destinatario".

1. LA PRIMA DECISIONE

Emettere e ricevere fatture elettroniche impone quale prima scelta di fondo, per il soggetto passivo, la decisione se delegare in tutto o in parte la gestione delle diverse fasi di cui si compone il ciclo di fatturazione attiva e passiva sino al momento della conservazione dei documenti e degli esiti.

La scelta sarà innanzitutto tra utilizzare il *software* minimale dell'Agenzia entrate oppure affidarsi ad un intermediario informatico inteso quale *provider* di servizi per tutte le fasi previste dal sistema della fatturazione elettronica (rapporti per e da il Sdi e conservazione sostitutiva).

Nell'interazione con il Sistema di interscambio-Sdi, analogamente a quanto già disegnato per le fatturePa, l'intermediario è infatti colui che invia o riceve i file fattura per conto dell'operatore economico.

2. LA “REGISTRAZIONE” – IN GENERALE

In generale, al fine di ricevere fatture elettroniche, è consigliabile in primo luogo registrarsi sul sito dell’Agenzia entrate indicando l’“*Indirizzo Telematico*” prescelto per la ricezione delle fatture passive (“*PEC*” o “*Codice Destinatario*”).

Tale registrazione consente di ricevere in maniera automatica (evitando errori di comunicazione tra destinatario ed emittente della fattura) le fatture a lui destinate sul canale (“*Codice Destinatario*”) ovvero sull’indirizzo (“*PEC*”) indicato in fase di registrazione. L’indirizzo registrato sarà prevalente in fase di indirizzamento fattura tramite Sdi rispetto a qualsiasi altro indirizzo indicato in fattura.

Una volta conclusa tale registrazione è possibile anche, sempre sul sito dell’Agenzia entrate, generare il “*QR-Code*”, ossia il codice a barre contenente i dati rilevanti per la fatturazione da parte dei fornitori, compreso l’“*Indirizzo Telematico*” di cui sopra. Con *QR-Code* il fornitore può leggere tramite lettore tutti i dati per la fatturazione, si pensi ad esempio al distributore del carburante o al ristorante.

Sul tema della registrazione l’Agenzia entrate ha emanato il provvedimento del 13 giugno 2018 (allegato alla presente), il quale ha stabilito che la registrazione si può fare:

- accedendo al portale “Fatture/Corrispettivi” tramite le proprie credenziali Entratel/Fisconline, oppure
- in caso di contribuente non abilitato ad Entratel/Fisconline, è possibile delegare (in modalità cartacea) un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni (Io Studio) presentando apposito modulo di delega presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

Segnaliamo, che in virtù dei sempre più numerosi adempimenti che richiedono l’utilizzo dei canali telematici, sarebbe opportuno richiedere in ogni caso l’abilitazione a Entratel/Fisconline.

3. LA REGISTRAZIONE – LA “PEC” O IL “CODICE DESTINATARIO”

Come anticipato occorre decidere in merito all’“*Indirizzo Telematico*” prescelto per la ricezione, che può essere la “*PEC*” oppure il “*Codice Destinatario*”.

Rispetto alla “*PEC*” (che ben può essere quella del soggetto passivo, salvo il caso in cui sia comunicata quella dell’intermediario), il “*Codice Destinatario*” viene assegnato a seguito di un processo di “*accreditamento*” al Sdi ad un soggetto dotato di una “infrastruttura informatica” che dialoghi con il Sdi medesimo (in caso di utilizzo di un sistema Web Service o FTP), che può essere lo stesso soggetto passivo ma in genere è la software house, o altro soggetto accreditato, che operi quale intermediario. Si precisa che quest’ultima figura di intermediario non è l’intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni



(commercialista) ma un soggetto che gestisce, in nome e per conto del contribuente, i processi informatici legati alla fatturazione elettronica.

A tale riguardo è consigliabile rivolgersi ad una *software house* quale soggetto “accreditato” con il sistema Sdi per la gestione (emissione, ricezione, conservazione) delle fatture elettroniche, in quanto la gestione tramite “PEC”, soprattutto su volumi elevati, è poco efficiente (tutte le comunicazioni, presa in carico, ricevute di consegna, scarto, ecc., passerebbero sulla “PEC”, diventando il processo molto pesante). In particolare è fondamentale la gestione degli esiti e delle informazioni restituite dal Sdi: il *provider* potrà infatti implementare degli automatismi di monitoraggio (come ad esempio portali *web* documentali di consultazione), di notifica, quali mail a persone designate dall'emittente che potranno quindi intraprendere le azioni adeguate in caso di scarto (correzione e re-invio delle fatture), piuttosto che di mancata consegna (notifica al destinatario del tentativo, eventualmente tramite un processo automatico). Inoltre, anche in fase di ricezione, il provider potrà mettere a disposizione dei propri clienti la fattura direttamente nel formato Xml ricevuto, o potrà trasformarla in un formato leggibile (anche tabellare) che permetterà agli operatori di registrare le fatture così come sono abituati attualmente.

4. FATTURAZIONE ATTIVA - DECISIONI CHE OCCORRERÀ PRENDERE

In relazione al tema della fatturazione attiva (nella generalità dei casi dal 1° gennaio 2019) sarà necessario prendere alcune ulteriori decisioni (comunque condizionate dall'eventuale scelta di avvalersi dell'intermediario):

- se firmare o meno con una firma elettronica qualificata il flusso inviato allo Sdi. In particolare, se si sceglie di firmare digitalmente le fatture, per garantire autenticità e integrità del processo, la relativa attività potrebbe essere delegata interamente all'intermediario il quale utilizzerà una firma propria;
- come conservare i flussi e i documenti. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione un sistema gratuito di conservazione che però potrebbe essere piuttosto limitato nelle sue funzioni. Il problema di questo servizio è che la conservazione è limitata alle fatture, mentre una più ampia utilità operativa ed economica della conservazione impone la conservazione elettronica anche dei registri e di tutti i documenti relativi al ciclo attivo e passivo. Problema che verrebbe superato affidando la conservazione al *provider*.

5. IN VISTA DEL 1° LUGLIO – CARBURANTE E SUBAPPALTI

Carburante.

Dal 1° luglio 2018 (salvo proroghe) i distributori di carburante saranno obbligati ad emettere fattura elettronica per le cessioni di carburante.



In vista di ciò, dal punto di vista dell'acquirente, se è stata individuata la *software house* "accreditata", occorrerà, come accennato sopra, registrarsi al portale "Fatture/Corrispettivi" al fine di comunicare il "Codice Destinatario" della *software house*, senno' occorrerà comunque comunicare tale "Codice Destinatario" al distributore.

Viceversa, se non è stato individuato l'operatore accreditato, occorrerà comunicare al distributore la propria "PEC" (oppure pre-registrare la "PEC" quale "indirizzo telematico", salvo eventualmente fare un cambio della scelta canale quando verrà individuato un intermediario).

Quale alternativa pratica a tutto ciò, con riferimento ai rifornimenti di carburante, si segnala l'esistenza di altre modalità operative, quale ad esempio il c.d. *netting*, con rifornimento presso l'impianto, a fronte di acquisto effettuato presso la casa petrolifera (la quale farà fattura elettronica all'acquirente del carburante, pertanto non cambiano le precedenti considerazioni in tema di fatturazione elettronica, cambia solo il soggetto fatturante).

Subappalti.

Si segnala inoltre che dal 1° luglio 2018 sono anticipati anche gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni, rese da soggetti "subappaltatori" e "subcontraenti" della "filiera" (tutti termini definiti dal codice degli appalti, D.Lgs. 50/2016) delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un'amministrazione pubblica. La fattura elettronica diventa obbligatoria solo per i rapporti diretti tra il soggetto titolare del contratto con la Pa nonché tra il primo e i soggetti di cui egli si avvale, con esclusione di tutti gli altri passaggi. Si segnala l'obbligo di indicare in fattura elettronica il codice identificativo di gara (Cig) e il codice unico di progetto (Cup). I predetti codici vanno inseriti in uno dei seguenti blocchi: «DatiOrdineAcquisto», «DatiContratto», «DatiConvenzione», «DatiRicezione» o «DatiFatturecollegate». Un punto in attesa di chiarimento da parte dell'Agenzia delle entrate, è la fornitura di beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell'appalto principale, con comunicazioni verso l'appaltante, ovvero con l'imposizione del Cig e Cup. Ad esempio, sembrerebbe escludersi dall'obbligo di fattura elettronica colui che rifornisce beni all'appaltatore senza sapere quale utilizzo ne faccia l'appaltatore stesso, perché ad esempio alcuni beni vengono utilizzati nell'appalto pubblico e il resto in una fornitura privata.

In tema di scelta dell'indirizzo telematico, e della possibilità di avvalersi dell'intermediario, valgono le stesse considerazioni già esposte.

* * * * *

Lo Studio resta a disposizione per fornire ogni assistenza o chiarimento qualora si rendesse necessario.

STLex Studio Legale Tributario

